

OPERAZIONI STRAORDINARIE RIGUARDANTI SOGGETTI NON RESIDENTI: CONSEGUENZE FISCALI SUI RELATIVI BENI SITUATI IN ITALIA

Risposte Agenzia Entrate a Interpelli nn. 91/2023 e 157/2023

- ✓ Con le risposte alle istanze di interpello in esame l'Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti in merito al regime fiscale applicabile ai fini Iva al trasferimento di beni situati nel territorio dello Stato nell'ambito di operazioni straordinarie poste in essere tra soggetti non residenti.
- ✓ In particolare, con la risposta n. 91/2023, l'Agenzia affronta il caso di una scissione tra due società tedesche, soggetti passivi Iva stabiliti in Germania, avente per oggetto il trasferimento di un ramo d'azienda di cui fanno altresì parte beni – iscritti tra le rimanenze – depositati presso un magazzino sito in Italia e che verrebbero anch'essi trasferiti alla beneficiaria. L'Agenzia, muovendo dall'assunto che la scissione tedesca si qualifichi come tale anche ai fini civilistici italiani, ritiene applicabile al trasferimento dei beni la disposizione recata dall'art. 2, comma 3, lett. f), del D.P.R. 633/1972, ai sensi della quale sono fuori dal campo di applicazione dell'Iva «i passaggi di beni in dipendenza di fusioni, scissioni o trasformazioni di società e di analoghe operazioni poste in essere da altri enti».
- ✓ L'Agenzia si sofferma altresì sulla documentazione da conservare per comprovare l'operazione e sulla relativa imposta di registro, rammentando che per utilizzare in Italia atti pubblici rogati e scritture private autenticate all'estero è necessario il preventivo deposito presso l'archivio notarile distrettuale o presso un notaio esercente la professione in Italia. Dopo aver illustrato la relativa procedura, l'Agenzia conclude ritenendo applicabile al caso di specie l'imposta di registro fissa nella misura di € 200 prevista in caso di «*fusione tra le società, scissione delle stesse, ...*» (ex art. 4, comma 1, lett. b), della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986).
- ✓ Con la risposta n. 157/2023 l'Agenzia Entrate giunge alle medesime conclusioni esposte in materia di Iva nella citata risposta n. 91 con riferimento ad uno stock di beni situati in Italia e posseduti da una società olandese che, per effetto di una operazione transfrontaliera di fusione per incorporazione tra la medesima (incorporata) e una società belga (incorporante), sono oggetto di trasferimento a quest'ultima.

